

contributo  
unificato  
2007



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

**ORIGINALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE -  
SINISTRO  
STRADALE -  
LIQUIDAZIONE  
DEI DANNI

Ud. 04/04/2014 PU

R.G.N. 17985/2008

Rep. 2260

Cron. 13245

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17985-2008 proposto da:

FA S.P.A. ( X ), in persona  
del suo Amministratore Delegato avvocato VR  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31,  
presso lo studio dell'avvocato VIZZONE DOMENICO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato AUGERI ERASMO giusta  
procura a margine del ricorso;

- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -  
contro

IG ( X ), elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo  
studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentato e difeso  
dagli avvocati MATTEI ROBERTO, CAPPELLI CIRO giusta procura a  
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -  
nonché contro

DD ;

2014  
890



- intimato -

avverso la sentenza n. 3745/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2007, R.G.N. 3384/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Nel gennaio del 1991 Al conveniva in giudizio DD e la società FA S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento del danno causato a GI (all'epoca minorenni), figlio di esso attore, investito dal motoveicolo condotto dal D e di proprietà dello stesso, assicurato presso la predetta compagnia.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2000, accertata la responsabilità del D nella causazione del sinistro, lo condannava in solido con la FA al pagamento, in favore di GI, nel frattempo divenuto maggiorenne, della somma di lire 190.000.000, oltre accessori.

2. - Interponeva appello avverso tale decisione lo stesso I, censurandola sotto il profilo della liquidazione del quantum debeatur; resisteva la società FA, che proponeva appello incidentale.

2.1. - La Corte d'appello, con sentenza resa pubblica il 3 dicembre 2007, riformava parzialmente la decisione di primo grado e condannava DD e la FA S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, a favore dello I, a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, la somma di euro 56.423,00, "confermando la condanna alle somme già liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea (euro 6.197,48), del danno



morale (euro 12.911,42), del danno alla vita di relazione (euro 5.164,57) oltre "gli interessi e la rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione".

2.2. - Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale, in riferimento al danno biologico da invalidità permanente, rilevava come le conclusioni del consulente tecnico di parte (riferentesi "agli esiti cicatriziali, alla lieve ipoacusia trasmissiva all'orecchio destro, all'accorciamento di 1 cm. dell'arto inferiore destro, alla nevrosi post traumatica"), alle quali il giudice di primo grado si era richiamato discostandosi dalla valutazione espressa dal C.T.U. sul punto, «non erano suscettibili di incidere sulle valutazioni complessive del CTU, atteso che tali esiti risultavano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come "turbe di ordine anatomico-funzionali" formula che li ricomprende e nella quale rientra anche il modesto accorciamento dell'arto destro di 1 cm.». Inoltre, lo stesso "danno estetico" doveva reputarsi circoscritto ai 2 cm. delle "cicatrici introflesse di forma circolare a livello tibiale", giacché "le più estese cicatrici, in corrispondenza dell'osso parietale destro" erano "verosimilmente destinate ad essere occultate dalla capigliatura". Pertanto, il danno biologico da invalidità permanente doveva essere riconosciuto nella misura stabilita dal C.T.U. del 22%, anziché in quella del 30% indicata dal C.T.P.

2.3. - La Corte di appello riteneva, poi, insussistente il danno economico alla futura attività lavorativa del danneggiato, in considerazione del fatto che l'attività professionale di odontoiatra, esercitata dallo | , "si esplica notoriamente in uno studio e perciò in uno spazio ridotto che non evoca il dolore avvertito nei gradi estremi dell'articolazione tibio-tarsica, mentre i dolori emicranici - che pure sono indicati come postumi - sono destinati ad affievolirsi nel tempo". Né, peraltro, incideva sull'attività



lavorativa il postumo rappresentato dal dolore "alla digitopressione in corrispondenza con la limitazione della flessione-estensione del polso sinistro" non essendo stato allegato e dimostrato che lo | fosse mancino.

3.- Per la cassazione di tale ricorre la FA S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso GI, che ha, altresì, proposto ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo di ricorso principale della FA è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla domanda, proposta in appello, di condanna alla restituzione, in favore dell'odierna ricorrente, delle maggiori somme liquidate in primo grado, maggiorate di interessi legali. Tale domanda di restituzione sarebbe ammissibile, sia perché tempestivamente proposta sia perché non costituirebbe, a norma e per gli effetti di cui all'art. 345 cod. proc. civ., domanda nuova, in quanto conseguenza dell'accoglimento parziale del gravame tendente ad ottenere il rigetto di tutte le domande avversarie.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Il Giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande che siano state proposte, salvo nel caso in cui la decisione di un capo della domanda precluda l'esame degli altri. La domanda di restituzione degli importi pagati per effetto della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante in grado di appello non si configura come una domanda nuova impedita dall'art. 345 c.p.c., ma rappresenta una conseguenza ed un'esigenza sorte



dopo l'instaurazione del giudizio in primo grado e dopo la relativa sentenza. Il vizio di omessa pronunzia, che costituisce *error in procedendo* avente effetti sulla sentenza impugnata, è deducibile in Cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., e fa sorgere il potere-dovere della Suprema Corte di esaminare, interpretare e valutare gli atti processuali".

1.1.- Il motivo è fondato.

La domanda di condanna dello | "alla restituzione dei maggiori importi ricevuti, maggiorati di interessi", svolta in sede di gravame incidentale dalla FA (con la comparsa di costituzione in appello e ribadita nelle stesse memorie conclusionali del grado) non è stata affatto esaminata dalla Corte territoriale, mancando ogni statuizione sul punto. Né essa può ritenersi implicitamente rigettata in forza della statuizione resa, che, anzi, concernendo la riduzione della somme liquidate allo | dal giudice di primo grado, si poneva come presupposto per l'ulteriore, e logicamente successiva, pronuncia di restituzione, la quale, pertanto, non poteva rappresentare implicito *dictum* della sua premessa.

Né, come sostenuto dal controricorrente, ricorre, nella specie, un'ipotesi denunciabile con vizio revocatorio, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacché la Corte territoriale non ha affermato che la domanda non sarebbe stata avanzata dall'istante, ma ha del tutto ommesso di provvedere al riguardo (cfr. Cass., 14 giugno 2011, n. 12958).

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità ed inefficacia della sentenza, ex art. 156 cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Tale contrasto, investente il punto riguardante la rivalutazione monetaria, sarebbe evincibile dal fatto che, mentre nella parte motiva della sentenza la Corte



territoriale avrebbe escluso tale rivalutazione, nel dispositivo, nel confermare l'importo per la sorte capitale, avrebbe aggiunto ad esso gli interessi e "la rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione". Tale situazione di incompatibilità darebbe luogo alla nullità della sentenza, in quanto non sarebbe individuabile quale sia, su tale punto, l'esatto comando giudiziale.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

E', difatti, assorbente rilevare che la società ricorrente ha ommesso di formulare, a corredo del motivo stesso, l'apposito quesito di diritto (che dal contenuto del motivo non può essere desunto) che si imponeva (secondo il diritto vivente: tra le tante Cass., 25 marzo 2009, n. 7197 e Cass., 8 novembre 2010, n. 22704) ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., che è pienamente operante *ratione temporis* nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 dicembre 2007 e, dunque, nella vigenza della disciplina dettata dalla predetta disposizione processuale. Questa, infatti, ha iniziato ad esplicare i propri effetti in relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che l'ha introdotto, e ha cessato di essere applicabile soltanto a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè dalla sua abrogazione ad opera dell'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale dello | è censurata, in relazione agli artt. 156 e 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., "nullità e inefficacia della sentenza per contrasto tra parte motiva e parte dispositiva" e "per abnorme e/o distorta applicazione dell'art. 287 c.p.c.".

La Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'art. 287 cod. proc. civ., avendo modificato il dispositivo della decisione appellata (elidendo, con provvedimento di correzione dell'11 luglio 2008, la locuzione "oltre



rivalutazione monetaria", ritenuta sussistente nella parte motiva) mediante correzione di errore materiale in realtà insussistente. Ciò avrebbe determinato un *error in procedendo*, nonché un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.

Viene, pertanto, formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: "L'adozione del procedimento ex art. 287 c.p.c. da parte della Corte di Appello di Napoli, avendo modificato il dispositivo della decisione appellata mediante correzione di errore materiale in realtà insussistente, giacché assenti elementi oggettivi di divergenze del dispositivo dalla realtà processuale, rispetto alla quale si era invece formata una diversa valutazione, determina un *error in procedendo* e un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo. Non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della sentenza che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni delle medesime. Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli si è uniformata o meno a tale principio di diritto".

3.1.- Il motivo è inammissibile.

La doglianza del ricorrente incidentale si impernia sulla intervenuta correzione, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 3 dicembre 2007 e, tuttavia, in questa sede - diversamente da quanto sarebbe dovuto avvenire in forza della disposizione di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - non viene ritualmente impugnata la sentenza corretta (con provvedimento che si asserisce esser stato emesso l'11 luglio 2008), ma solo quella originariamente emessa. Difatti, dalla copia autentica della sentenza depositata in atti dallo

| non è dato riconoscere la presenza del



provvedimento di correzione, posto che sull'ultima pagina della stessa copia - prima di quella (di cui al foglio retrostante) in cui è presente il timbro di conformità all'originale del 19 settembre 2008 - vi è fotocopiato, in guisa da coprire l'intero dispositivo, l'avviso di "ricorso per cassazione" datato 30 giugno 2008, che rende non intelligibile quanto nella medesima pagina contenuto; situazione, questa, equiparabile alla incompletezza della copia autentica depositata. Tale rilievo si coniuga, peraltro, alla circostanza, orientata significativamente nel medesimo senso, per cui, sebbene la parte abbia proposto la doglianza sulla intervenuta correzione materiale della sentenza, il controricorso e l'unito ricorso incidentale sono rivolti - come si dichiara alla p. 1 dell'atto - soltanto "avverso la sentenza n. 3745/07 - non notificata - resa dalla Corte di Appello di Napoli il 3/12/2007, e per resistere al ricorso notificato in data 26/6/2008 dalla F ...".

Il riscontrato vizio della copia autentica della sentenza depositata dal ricorrente incidentale non comporta, tuttavia, l'improcedibilità dell'intera impugnazione, ma impedisce soltanto lo scrutinio del presente motivo relativo alla parte difettante della sentenza impugnata (Cass., 19 dicembre 2013, n. 28460).

4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., nullità e inefficacia della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.

La statuizione della Corte d'Appello in ordine alla misura percentuale del danno biologico (invalidità attestata al 22%) sarebbe priva di una congrua motivazione, giacché il giudice del gravame si sarebbe limitato a rilevare che le diverse conclusioni del C.T.P. (che aveva evidenziato come il C.T.U. avesse ommesso di considerare la presenza di ulteriori postumi) "non paiono incidere sulle valutazioni complessive



del CTU atteso che tali esiti risultano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come turbe di ordine anatomico funzionali".

Viene formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: "è affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Dica la Corte se la Corte di Appello si è uniformata a tale principio".

2.1.- Il motivo è infondato.

Posto che, secondo l'orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione, il dedotto vizio di quest'ultima - nel cui ambito è riconducibile anche l'evocata la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. - non trova riscontro nella sentenza impugnata.

Come evidenziato nell'esposizione del fatto processuale (cfr. § 2.2. del "Ritenuto in fatto"), la Corte territoriale, ha ritenuto che le conclusioni del consulente tecnico di



parte (riferentesi "agli esiti cicatriziali, alla lieve ipoacusia trasmissiva all'orecchio destro, all'accorciamento di 1 cm. dell'arto inferiore destro, alla nevrosi post traumatica"), su cui il primo giudice si era fondato per elevare la misura percentuale dell'invalidità permanente dal 22% (indicata dal c.t.u.) al 30%, «non erano suscettibili di incidere sulle valutazioni complessive del CTU, atteso che tali esiti risultavano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come "turbe di ordine anatomico-funzionali" formula che li ricomprende e nella quale rientra anche il modesto accorciamento dell'arto destro di 1 cm.». Inoltre, il giudice di appello soggiungeva che lo stesso "danno estetico" doveva reputarsi circoscritto ai 2 cm. delle "cicatrici introflesse di forma circolare a livello tibiale", giacché "le più estese cicatrici, in corrispondenza dell'osso parietale destro" erano "verosimilmente destinate ad essere occultate dalla capigliatura".

La Corte territoriale ha, dunque, preso in specifica considerazione le critiche sollevate dal c.t.p. al c.t.u. ed ha plausibilmente motivato circa le ragioni per cui ha reputato di dare prevalenza alle argomentazioni tecniche del consulente d'ufficio. Di qui, pertanto, l'inconsistenza della doglianze mosse dal ricorrente con il mezzo in esame, che si risolvono in una (non consentita) rivalutazione del merito, al fine di avvalorare la propria prospettiva.

5.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale è prospettata "omessa e contraddittoria valutazione della domanda di risarcimento dei danni per specifica capacità lavorativa richiesta in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc; violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e omessa pronuncia su di una domanda - violazione art. 112 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c.".

La Corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno economico da futura attività lavorativa, senza esaminare la richiesta di liquidazione



equitativa formulata - con ciò violando l'art. 112 cod. proc. civ. - avrebbe, contraddittoriamente, "da un lato accertato l'esistenza di menomazioni fisiche idonee ad incidere sulla capacità lavorativa" e, dall'altro, concluso che la attività di odontoiatra svolta da esso | si esplicava «in uno studio e perciò in uno spazio ridotto che non evoca il dolore avvertito nei gradi estremi dell'articolazione tibio-tarsica, mentre i dolori emicranici - che pure sono stati evidenziati come postumi - sono destinati ad affievolirsi nel tempo". Ciò si porrebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "quando l'invalidità sia di una certa entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura".

Viene, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: "Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell'invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica e il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura. Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli si è uniformata a tale principio".

4.1. - Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (tra le altre, Cass., 5 febbraio 2013, n. 2644), che "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da



valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato".

La Corte territoriale, nel rigettare la pretesa attorea di riconoscimento di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica (così da palesarsi manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per asserita omessa pronuncia), si è uniformata a tale principio, del quale ha fatto applicazione, concretamente superando, in forza di motivazione plausibile, la presunzione di riduzione in futuro della capacità di guadagno. A tal fine, il giudice del merito ha escluso che i postumi residuati a carico dello | a seguito del sinistro stradale (dolore nei gradi estremi dell'articolazione tibio-tarsica, dolori emicranici "destinati ad affievolirsi nel tempo", dolore "alla digitopressione in corrispondenza con la limitazione della flessione-estensione del polso sinistro") potessero incidere sulla sua attività lavorativa di odontoiatra, da svolgersi nell'ambito ristretto di uno studio e da parte di soggetto che neppure aveva allegato di adoperare "la mano sinistra per le normali manovre odontostomatologiche".

A fronte di siffatto motivato convincimento il ricorrente oppone soltanto la sussistenza a suo carico di una percentuale non irrilevante di invalidità permanente (22%), senza però aggredire la portata intrinseca del ragionamento



svolto dal giudice del merito, che non ha affatto ignorato la circostanza anzidetta.

5. - Deve, quindi, essere accolto il primo motivo del ricorso principale della FA S.p.A., mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso e rigettato il ricorso incidentale dello

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulla domanda restitutoria svolta dalla F S.p.A. e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

accoglie il primo motivo del ricorso principale della FA S.p.A. e dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso;

rigetta il ricorso incidentale di GI

cassa in relazione e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 aprile 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BASTIUSTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGG 11 GIU 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BASTIUSTA